

L.R. 64/1986 e L.R. 19/2000, art. 3. Comma 1 bis. Partecipazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'intervento di emergenza nella regione di Herat in Afghanistan in collaborazione con la Brigata Alpina Julia dell'esercito italiano.

**DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE, ASSESSORE DELEGATO ALLA
PROTEZIONE CIVILE, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

Decisione

1. E' autorizzato l'intervento di emergenza nella regione di Herat in Afghanistan, da attuarsi in cooperazione con la Brigata Alpina Julia dell'Esercito Italiano, nel quadro della cooperazione e della solidarietà internazionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2000, n.19.
2. Sono demandati alla Protezione civile della Regione gli adempimenti connessi all'attuazione di detto intervento d'emergenza, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della Legge regionale 30 ottobre 2000, n.19.
3. E' autorizzata, per le finalità di cui al punto 1), la spesa di € 150.000,00 da carico del Fondo regionale della protezione civile, di cui all'art. 33 della L.R. 31.12.1986, n. 64, mediante utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito del Titolo I. Tale stanziamento costituisce anticipazione rispetto alle risorse che, in sede di assestamento del bilancio regionale, verranno conferite al Fondo regionale della protezione civile, mediante storno dal capitolo 792 della spesa del bilancio regionale avente denominazione "Fondo per le attività di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale per iniziative realizzate dalla Regione nell'ambito di programmi nazionali, dell' Unione europea e delle Organizzazioni internazionali - u.2.03.04.01.000 - contributi agli investimenti a istituzioni sociali private art. 4, l.r. 30.10.2000 n. 19" di competenza del Servizio relazioni internazionali e programmazione europea della Direzione generale.
4. Sono istituiti i seguenti capitoli delle uscite del Fondo regionale della protezione civile:
 - capitolo 191010 delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile (PdC 1.03.01.02.000 - altri beni di consumo) all'interno della Missione 11 – Soccorso civile – Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali – Titolo II – Spese straordinarie - Correnti, avente denominazione "Finanziamenti del Fondo regionale per la protezione civile per spese correnti legate agli interventi di emergenza internazionale (art. 11, comma 4 LR 19/2000) – altri beni di consumo", con lo stanziamento di euro 90.000,00;
 - capitolo 191020 delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile (PdC 2.04.21.02.000 - altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni locali) all'interno della Missione 11 – Soccorso civile – Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali – Titolo II – Spese straordinarie - Investimento, avente

denominazione “Finanziamenti del Fondo regionale per la protezione civile per spese d'investimento legate agli interventi di emergenza internazionale (art. 11, comma 4 LR 19/2000) – trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni locali”, con lo stanziamento di euro 60.000,00.

5. E' demandato al Direttore centrale l'eventuale rimodulazione della presente autorizzazione di spesa e l'eventuale ridenominazione dei capitoli di spesa in base alle effettive esigenze derivanti dall'iniziativa in argomento.

6. Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica della Giunta regionale, ai sensi del comma 1 bis del citato articolo 3 del la L.R. 19/2000.

Atti presupposti

Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.26 del 01 febbraio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza da COVID-19 fino alla data del 31 luglio 2020;

Dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 13 marzo 2020 della pandemia da COVID-19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Motivazione

A seguito dei contatti recentemente intercorsi tra il Servizio relazioni internazionali e programmazione europea della Presidenza ed il Comando della Brigata Alpina Julia dell'Esercito Italiano, che a partire dal prossimo mese di luglio 2020 sarà impegnata, assieme ad una forza multinazionale, nella regione di Herat in Afghanistan, sono state evidenziate le condizioni estremamente critiche in cui si sono venute a trovare in questi mesi le popolazioni locali di quella regione, in conseguenza dell'impatto drammatico della pandemia Covid-19 anche in Afghanistan;

Con nota prot. GAB-GEN-0009962-P di data 29 maggio 2020 del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato comunicato al Comandante della Brigata Alpina Julia di voler destinare, nel quadro della L.R. 19/2000, l'ammontare di € 150.000,00, per il tramite della Protezione civile, per l'acquisto e la fornitura di attrezzature sanitarie, medicinali, viveri e generi di conforto da consegnare alla popolazione locale di Herat, come da proposta della Brigata Alpina Julia medesima.

Alla soprarichiamata nota della Regione è stato dato formale riscontro da parte del Comandante della Brigata Alpina Julia con nota prot. M-D E12170 reg 2020 0013525 di data 4 giugno 2020.

Al fine di dar seguito alle intese intercorse tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Brigata Alpina Julia nell'ambito del progetto congiunto a favore della popolazione afghana di Herat, si tratta, pertanto, di provvedere all'acquisizione di derrate alimentari, materiali sanitari e di prima necessità per una spesa presuntivamente quantificata in euro 90.000,00, da inviare in loco per il tramite della stessa Brigata Alpina Julia che provvederà al trasporto con partenza dal Porto di Monfalcone il giorno 1 luglio 2020.

Il progetto in argomento prevede anche l'invio di attrezzature sanitarie, costituite da ventilatori polmonari, che, a causa dell'emergenza COVID-19 in corso, risultano al momento difficilmente reperibili sul mercato, se non con tempi di approvvigionamento assolutamente non compatibili con la data di partenza della Brigata Julia fissata per il 1/7/2020. A tal fine, L'Azienda regionale di coordinamento per la salute – ARCS si è resa disponibile a mettere a disposizioni il predetto materiale sanitario, il cui valore è stimato in euro 60.000,00. Per il reintegro di tali attrezzature sanitarie, la Protezione civile rimborserà ad ARCS l'importo corrispondente al loro valore.

Riferimenti

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante; “Organizzazione delle strutture ed

normativi

interventi di competenza regionale in materia di protezione civile”, con particolare riferimento all’articolo 1, ai sensi del quale l’Amministrazione regionale assume a propria rilevante funzione quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, dirette a garantire l’incolumità delle persone, dei beni e dell’ambiente rispetto all’insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso;

Legge regionale n. 19 del 30 ottobre 2000 recante “Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale”, ed in particolare l’articolo 3 (Interventi di emergenza):

- comma 1, ai sensi del quale, in caso di eventi eccezionali causati da calamità, epidemie e situazioni di gravi carenze igienico-sanitarie, la Regione è autorizzata ad intervenire nel quadro della cooperazione e della solidarietà internazionale mediante la fornitura diretta di attrezzature, medicinali, viveri, generi di conforto e quant’altro risulti necessario per consentire le normali condizioni di vita;
- comma 1 bis, secondo cui in caso di urgenza gli interventi di cui al comma 1 e le relative modalità di attuazione possono essere disposte dal Presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell’Assessore regionale delegato alla protezione civile, da sottoporre all’urgente ratifica della Giunta regionale;
- comma 3, ai sensi del quale gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi di solidarietà internazionale di cui allo stesso articolo 3 sono demandati alla Protezione civile della Regione e sono realizzati, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 3, per il tramite del “Fondo regionale per la protezione civile” di cui all’articolo 33 della L.R. 64/1986;

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante: “Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale”;

Legge e regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Legge 25 novembre 1971, n. 1041, articolo 9.

Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n.17.

Statuto di autonomia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE
ASSESSORE DELEGATO ALLA
PROTEZIONE CIVILE

- dott. Riccardo Riccardi -

PER L’INTESA:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
- dott. Massimiliano Fedriga -

